



Gruppo Assembleare  
Regione Emilia Romagna

Il consigliere  
**Gioenzo Renzi**

Prot.60/2007

Bologna, 02.05.2007

Alla Presidente  
dell'Assemblea Legislativa  
Sede

## Oggetto 1974

Emendamento n. 1 Sostitutivo dell'art. 5 :

sostituire l'intero articolo 5 con il seguente:

### **“Art. 5 Ambito di applicazione e definizioni**

#### **1. Ai fini della presente legge si intende per:**

a) “centro di telefonia in sede fissa”, altrimenti definito “phone center”, l'esercizio aperto al pubblico che pone a disposizione dei clienti apparecchi telefonici, o personal computer o altri terminali telematici, utilizzati per fornire servizi telefonici e telematici, nonché l'attività di vendita di schede telefoniche;

b) titolare del centro di telefonia in sede fissa, il soggetto che, direttamente o per mezzo di altri soggetti da esso controllati o ad esso collegati, sia titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 7;

c) gestore del centro di telefonia in sede fissa, il soggetto che direttamente o per mezzo di altri soggetti operatori, pone materialmente in essere le attività di cessione dei servizi telefonici di cui alla presente legge.

**2. Le disposizioni contenute nel presente Capo non si applicano agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che mettono a disposizione della clientela un solo terminale di rete.**

**Non si applicano, inoltre, alle biblioteche, alle scuole, alle strutture ricettive e alle tabaccherie.”**

Gioenzo Renzi



Viale Aldo Moro, 50 – 40127 Bologna  
tel. 051.6395774 – fax. 051.515286 – mob. 335.5728706  
[grenzi@regione.emilia-romagna.it](mailto:grenzi@regione.emilia-romagna.it) - [www.gioenzorenzi.it](http://www.gioenzorenzi.it)



Gruppo Assembleare  
Regione Emilia Romagna

Il consigliere  
**Gioenzo Renzi**  
Prot.60/2007

Bologna, 02.05.2007

Alla Presidente  
dell'Assemblea Legislativa  
Sede

## Oggetto 1974

Emendamento n. 2 Sostitutivo dell'art. 6 :

sostituire l'intero articolo 6 con il seguente:

### **“Art. 6**

#### **Requisiti morali per l'esercizio dell'attività di cessione di servizi di telefonia in sede fissa**

1. L'esercizio dell'attività di cessione al pubblico del servizio di telefonia in sede fissa è assoggettato all'autorizzazione di cui all'articolo 7. Non possono esercitare tale attività, quali titolari o gestori preposti all'esercizio, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che:

- a) sono stati dichiarati falliti;
- b) hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, a pena restrittiva della libertà personale superiore a due anni;
- c) hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI del codice penale ; per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive; per infrazioni alle norme sul gioco del lotto;
- d) sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui all' articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e successive modificazioni, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e successive modificazioni e integrazioni, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza o sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
- e) hanno riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
- f) hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al libro II, titolo II, del codice penale , ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina.

2. In caso di gestione societaria dell'attività di cui alla presente legge, i requisiti previsti al comma 1 devono essere posseduti da tutti i soci per le società di persone e dal legale rappresentante per le società di capitali.”

Gioenzo Renzi



Viale Aldo Moro, 50 – 40127 Bologna  
tel. 051.6395774 – fax. 051.515286 – mob. 335.5728706  
[grenzi@regione.emilia-romagna.it](mailto:grenzi@regione.emilia-romagna.it) - [www.gioenzorenzi.it](http://www.gioenzorenzi.it)



Gruppo Assembleare  
Regione Emilia Romagna

Il consigliere  
**Gioenzo Renzi**  
Prot.60/2007

Bologna, 02.05.2007

Alla Presidente  
dell'Assemblea Legislativa  
Sede

## Oggetto 1974

Emendamento n. 3 Sostitutivo dell'art. 7 :

sostituire l'intero articolo 7 con il seguente:

### **“Art. 7**

#### **Funzioni autorizzatorie dei comuni**

- 1. Il comune competente per territorio provvede al rilascio delle autorizzazioni previste dalla presente legge.**
- 2. La domanda di autorizzazione o di trasferimento deve contenere l'indicazione della denominazione o ragione sociale, della residenza o sede legale e della nazionalità del richiedente, nonché dell'ubicazione del locale e della superficie nei quali si intende esercitare l'attività. Alla domanda deve essere allegata la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6.**
- 3. L'esame della domanda ed il rilascio dell'autorizzazione sono subordinate, oltre al possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, alla:**
  - a) disponibilità, all'atto della presentazione della domanda o nel corso dell'istruttoria, dei locali e delle superfici nei quali si intende esercitare l'attività;**
  - b) indicazione del gestore preposto all'esercizio, se diverso dal richiedente l'autorizzazione;**
  - c) presentazione del certificato igienico-sanitario relativo ai locali e alle superfici;**
  - d) autocertificazione di aver ottemperato alle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 riferite alle misure di sicurezza dei luoghi di lavoro e di prevenzione incendi.**
- 4. L'accoglimento o il rigetto della domanda è comunicato all'interessato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.**
- 5. Prima di iniziare l'attività, il richiedente deve porsi in regola con le vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, nonché con le disposizioni sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza.**
- 6. L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ed ha validità esclusivamente in relazione ai locali e alle superfici in essa indicati.**
- 7. Entro dieci giorni dal rilascio dell'autorizzazione, il comune ne comunica gli estremi, anche in via telematica, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) territorialmente competente, corredati dalle informazioni necessarie alla corretta tenuta del registro di cui all'articolo**
- 8. Il comune può svolgere controlli a campione sul permanere del possesso dei requisiti di cui all'articolo 6.”**

Gioenzo Renzi



**Viale Aldo Moro, 50 – 40127 Bologna**  
**tel. 051.6395774 – fax. 051.515286 – mob. 335.5728706**  
[grenzi@regione.emilia-romagna.it](mailto:grenzi@regione.emilia-romagna.it) - [www.gioenzorenzi.it](http://www.gioenzorenzi.it)



Gruppo Assembleare  
Regione Emilia Romagna

Il consigliere  
**Gioenzo Renzi**  
Prot.60/2007

Bologna, 02.05.2007

Alla Presidente  
dell'Assemblea Legislativa  
Sede

## **Oggetto 1974**

Emendamento n. 4 Sostitutivo dell'art. 8 :

sostituire l'intero articolo 8 con il seguente:

### **“Art. 8 Registro dei centri di telefonia in sede fissa**

**1. E' istituito, come previsto per le altre attività commerciali, il registro telematico dei centri di telefonia in sede fissa presso la CCIAA territorialmente competente.**

**2. La Giunta regionale e le CCIAA stipulano apposita convenzione per la tenuta e la gestione del registro.**

**3. Il registro contiene:**

**a) la denominazione o la ragione sociale o le generalità del titolare di ciascuna autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 7;**

**b) l'ubicazione del locale e delle superfici in cui è esercitata l'attività;**

**b) la data in cui è stata rilasciata l'autorizzazione o autorizzato il trasferimento;**

**d) la data dell'eventuale revoca dell'autorizzazione;**

**e) la registrazione delle sanzioni;**

**f) la registrazione di limitazioni all'esercizio dell'attività;**

**g) le generalità del gestore.**

**4. Il registro deve essere accessibile in via telematica alla Regione, ai comuni, alle prefetture, alle questure e agli uffici di pubblica sicurezza, ai comandi della polizia locale, alle aziende sanitarie locali (ASL) e agli altri organi interessati della pubblica amministrazione.”**

Gioenzo Renzi



**Viale Aldo Moro, 50 – 40127 Bologna**  
**tel. 051.6395774 – fax. 051.515286 – mob. 335.5728706**  
[grenzi@regione.emilia-romagna.it](mailto:grenzi@regione.emilia-romagna.it) - [www.gioenzorenzi.it](http://www.gioenzorenzi.it)



Gruppo Assembleare  
Regione Emilia Romagna

Il consigliere  
**Gioenzo Renzi**  
Prot.60/2007

Bologna, 02.05.2007

Alla Presidente  
dell'Assemblea Legislativa  
Sede

## Oggetto 1974

Emendamento n. 5 Sostitutivo dell'art. 9 :

sostituire l'intero articolo 9 con il seguente:

### **“Art. 9 Orari e modalità di esercizio**

- 1. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico dei centri di telefonia in sede fissa sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti entro i limiti stabiliti dal comune competente, nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.**
- 2. I centri di telefonia in sede fissa possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue. Il comune, previa motivata richiesta degli esercenti, può autorizzare l'apertura anticipata o la chiusura posticipata di due ore. Nel rispetto dei limiti di cui al presente articolo, gli esercenti possono liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura non superando, comunque, il limite delle tredici ore giornaliere.**
- 3. I centri di telefonia in sede fissa osservano la chiusura di una giornata settimanale.**
- 4. In ogni caso l'orario adottato deve essere pubblicizzato mediante l'esposizione di appositi cartelli all'interno e all'esterno dell'esercizio e comunicato al comune.”**

Gioenzo Renzi



Viale Aldo Moro, 50 – 40127 Bologna  
tel. 051.6395774 – fax. 051.515286 – mob. 335.5728706  
[grenzi@regione.emilia-romagna.it](mailto:grenzi@regione.emilia-romagna.it) - [www.gioenzorenzi.it](http://www.gioenzorenzi.it)



Gruppo Assembleare  
Regione Emilia Romagna

Il consigliere  
**Gioenzo Renzi**  
Prot.60/2007

Bologna, 02.05.2007

Alla Presidente  
dell'Assemblea Legislativa  
Sede

**Oggetto 1974**

Emendamento n. 6 Aggiuntivo dell'art. 10 :

dopo l'art. 9 aggiungere il seguente art. 10:

**“Art. 10  
Disposizioni urbanistiche**

**1. I comuni individuano gli ambiti territoriali nei quali è ammessa la localizzazione dei centri di telefonia in sede fissa e definiscono la disciplina urbanistica cui è in ogni caso subordinato il loro insediamento, con particolare riferimento alla disponibilità di aree per parcheggi, nonché alla compatibilità con le altre funzioni urbane e con la viabilità di accesso.”**

Gioenzo Renzi



**Viale Aldo Moro, 50 – 40127 Bologna**  
tel. 051.6395774 – fax. 051.515286 – mob. 335.5728706  
[grenzi@regione.emilia-romagna.it](mailto:grenzi@regione.emilia-romagna.it) - [www.gioenzorenzi.it](http://www.gioenzorenzi.it)



Gruppo Assembleare  
Regione Emilia Romagna

Il consigliere  
**Gioenzo Renzi**  
Prot.60/2007

Bologna, 02.05.2007

Alla Presidente  
dell'Assemblea Legislativa  
Sede

## Oggetto 1974

Emendamento n. 7 Aggiuntivo dell'art. 11 :

dopo l'art. 10 aggiungere il seguente art. 11:

### **“Art. 11 Requisiti e prescrizioni igienico – sanitari**

**1. L'esercizio dell' attività di cessione di servizi di telefonia in sede fissa è consentito nei locali e nelle superfici aperte al pubblico aventi i requisiti e nel rispetto delle prescrizioni seguenti:**

- a) allacciamento alla rete idrica dell'acquedotto pubblico;
- b) allacciamento degli scarichi alla pubblica fognatura;
- c) sistemi di ventilazione naturale e sistemi di aerazione artificiale conformi alle norme UNI per la destinazione d'uso degli ambienti commerciali;
- d) illuminazione naturale conforme ai requisiti dei regolamenti locali di igiene per attività terziaria e illuminazione artificiale conforme ai requisiti minimi generali delle specifiche norme UNI;
- e) un servizio igienico in uso esclusivo del personale dipendente;
- f) un servizio igienico riservato al pubblico, anche prossimo al locale nel caso di esercizi già attivi all'entrata in vigore della presente legge, ma ad uso esclusivo dello stesso; interno al locale nel caso di esercizi successivamente autorizzati, per il locale con superficie fino a 60 metri quadrati; un ulteriore servizio igienico per il locale di dimensioni superiori;
- g) rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche e presenza di almeno una postazione telefonica effettivamente fruibile dai disabili;
- h) spazio di attesa all'interno del locale di almeno 9 metri quadrati, fino a 4 postazioni telefoniche, provvisto di idonei sedili posizionati in modo da non ostruire le vie di esodo; la sala di attesa dovrà essere aumentata di 2 metri quadrati ogni postazione aggiuntiva;
- i) ogni postazione deve avere una superficie minima di 1 metro quadrato ed essere dislocata in modo da garantire un percorso di esodo, libero da qualsiasi ingombro ed avere una larghezza minima di 1,20 metri;
- j) evono essere osservate le prescrizioni specifiche richieste dalla ASL competente;
- k) devono essere rispettate tutte le norme previste per la sicurezza dei lavoratori e di prevenzione incendi di cui al d.lgs. 626/1994 e degli impianti di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti).

**2. I requisiti e le prescrizioni del presente articolo integrano le disposizioni contenute nei vigenti regolamenti locali di igiene.”**

Gioenzo Renzi



**Viale Aldo Moro, 50 – 40127 Bologna**  
tel. 051.6395774 – fax. 051.515286 – mob. 335.5728706  
[grenzi@regione.emilia-romagna.it](mailto:grenzi@regione.emilia-romagna.it) - [www.gioenzorenzi.it](http://www.gioenzorenzi.it)



Gruppo Assembleare  
Regione Emilia Romagna

Il consigliere  
**Gioenzo Renzi**  
Prot.60/2007

Bologna, 02.05.2007

Alla Presidente  
dell'Assemblea Legislativa  
Sede

**Oggetto 1974**

Emendamento n. 8 Aggiuntivo dell'art. 12 :

dopo l'art. 11 aggiungere il seguente art. 12:

**“Art. 12**

**Revoca dell' autorizzazione e sospensione dell'attività**

**1. L'autorizzazione di cui all'articolo 7 è revocata:**

**a) quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su istanza motivata, non attivi l'esercizio entro due anni dalla data del suo rilascio o sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;**

**b) quando il titolare dell'autorizzazione o il gestore o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, non risulti più in possesso dei requisiti di cui allo stesso articolo 6;**

**d) quando il titolare non abbia adempiuto all'obbligo di porsi in regola con le vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, nonché con le disposizioni sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza, preventivamente all'avvio dell'attività come previsto dall'articolo 7, ovvero entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell' articolo 14;**

**e) quando vengano meno i requisiti richiesti a fini urbanistici e sanitari. In tali casi la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare deve regolarizzare i requisiti;**

**f) quando venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non venga richiesta, da parte del titolare dell'attività, l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;**

**g) quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione.**

**2. La proroga di cui al comma 1, lettere a), d) ed e), non è concessa in caso di mancata richiesta della certificazione igienico-sanitaria, ovvero dei titoli abilitativi edilizi, ovvero in caso di ritardo non dovuto a cause di forza maggiore o comunque imprevedibili nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.”**

Gioenzo Renzi



Viale Aldo Moro, 50 – 40127 Bologna  
tel. 051.6395774 – fax. 051.515286 – mob. 335.5728706  
[grenzi@regione.emilia-romagna.it](mailto:grenzi@regione.emilia-romagna.it) - [www.gioenzorenzi.it](http://www.gioenzorenzi.it)



Gruppo Assembleare  
Regione Emilia Romagna

Il consigliere  
**Gioenzo Renzi**  
Prot.60/2007

Bologna, 02.05.2007

Alla Presidente  
dell'Assemblea Legislativa  
Sede

## Oggetto 1974

Emendamento n. 9 Aggiuntivo dell'art. 13 :

dopo l'art. 12 aggiungere il seguente art. 13:

### **“Art. 13 Compiti e funzioni della polizia locale**

**1. La polizia locale svolge attività di vigilanza e controllo, nonché di prevenzione e di contrasto delle situazioni e dei comportamenti posti in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge e delle disposizioni regolamentari attuative della stessa adottate dai comuni.**

**2. L'operatore di polizia locale, nello svolgimento delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, ai sensi dell' articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge - quadro sull'ordinamento della polizia municipale), e per le finalità di cui al comma 1, ha accesso ai locali e alle superfici, controlla e accerta le generalità delle persone presenti all'interno degli stessi; può in particolare:**

**a) diffidare dalla prosecuzione dell'attività in caso di accertata e palese violazione delle condizioni dell'autorizzazione, dandone immediata comunicazione al comune;**

**b) intimare la chiusura immediata dell'esercizio in caso di inosservanza degli orari di apertura;**

**b) accertare il possesso delle autorizzazioni, licenze e altri atti di assenso previste per l'esercizio dell'attività;**

**d) segnalare alla polizia postale l'eventuale uso distorto degli strumenti e delle tecnologie quali veicoli di illegalità o più in generale a fini di illecito.”**

Gioenzo Renzi



Viale Aldo Moro, 50 – 40127 Bologna  
tel. 051.6395774 – fax. 051.515286 – mob. 335.5728706  
[grenzi@regione.emilia-romagna.it](mailto:grenzi@regione.emilia-romagna.it) - [www.gioenzorenzi.it](http://www.gioenzorenzi.it)



Gruppo Assembleare  
Regione Emilia Romagna

Il consigliere  
**Gioenzo Renzi**  
Prot.60/2007

Bologna, 02.05.2007

Alla Presidente  
dell'Assemblea Legislativa  
Sede

## **Oggetto 1974**

Emendamento n. 10 Aggiuntivo dell'art. 14 :

dopo l'art. 13 aggiungere il seguente art. 14:

### **“Art. 14 Norma transitoria**

**1. I titolari dei centri di telefonia fissa già attivi devono porsi in regola con le vigenti norme e con le prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria previste dalla presente legge entro un anno dall'entrata in vigore della stessa.”**

Gioenzo Renzi



**Viale Aldo Moro, 50 – 40127 Bologna**  
**tel. 051.6395774 – fax. 051.515286 – mob. 335.5728706**  
[grenzi@regione.emilia-romagna.it](mailto:grenzi@regione.emilia-romagna.it) - [www.gioenzorenzi.it](http://www.gioenzorenzi.it)



Gruppo Assembleare  
Regione Emilia Romagna

Il consigliere  
**Gioenzo Renzi**  
Prot.60/2007

Bologna, 02.05.2007

Alla Presidente  
dell'Assemblea Legislativa  
Sede

## **Oggetto 1974**

Emendamento n. 11 Aggiuntivo dell'art. 15 :

dopo l'art. 14 aggiungere il seguente art. 15:

### **“CAPO III Norme finali e abrogazioni**

#### **Art. 15 Norme finali**

**1. La Giunta regionale provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 4, comma 2, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.”**

Gioenzo Renzi



**Viale Aldo Moro, 50 – 40127 Bologna**  
**tel. 051.6395774 – fax. 051.515286 – mob. 335.5728706**  
[grenzi@regione.emilia-romagna.it](mailto:grenzi@regione.emilia-romagna.it) - [www.gioenzorenzi.it](http://www.gioenzorenzi.it)



Gruppo Assembleare  
Regione Emilia Romagna

Il consigliere  
**Gioenzo Renzi**  
Prot.60/2007

Bologna, 02.05.2007

Alla Presidente  
dell'Assemblea Legislativa  
Sede

## Oggetto 1974

Emendamento n. 12 Aggiuntivo dell'art. 16 :

dopo l'art. 15 aggiungere il seguente art. 16:

### **“Art. 16 Abrogazioni**

#### **1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:**

- a) legge regionale 21 novembre 1973, n. 37 (Concessione di contributi per favorire lo sviluppo di forme associative fra esercenti il commercio al dettaglio e della cooperazione di consumo nella fase di approvvigionamento delle merci);
- b) legge regionale 26 novembre 1973, n. 39 (Concessione di contributi alle iniziative delle forme associative fra esercenti il commercio al dettaglio e alla cooperazione di consumo nella fase di vendita delle merci);
- c) legge regionale 29 agosto 1974, n. 47 (Rifinanziamento, modifica ed integrazione delle LL.RR. 21 novembre 1973, n. 37 “Concessione di contributi per favorire lo sviluppo di forme associative fra esercenti il commercio al dettaglio e della cooperazione di consumo nella fase di approvvigionamento delle merci” e 26 novembre 1973, n.39 “Concessione di contributi alle iniziative delle forme associative fra esercenti il commercio al dettaglio e alla cooperazione di consumo nella fase di vendita delle merci”);
- d) legge regionale 10 luglio 1984, n. 40 (Criteri regionali per la fissazione, da parte dei Comuni, degli orari di apertura e chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio, degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti ad uso autotrazione e degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande);
- e) legge regionale 29 agosto 1986, n. 31 (Modifiche alla legge regionale 10 luglio 1984, n. 40 “Criteri regionali per la fissazione, da parte dei Comuni, degli orari di apertura e chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio, degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti ad uso autotrazione e degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande”);
- f) legge regionale 7 marzo 1988, n. 9 (Modifica all'allegato 2 (Zone turistiche) della L.R. 10 luglio 1984, n. 40. Castell'Arquato Città d'arte”);
- g) legge regionale 20 marzo 1989, n. 9 (Indirizzi programmatici per la razionalizzazione e lo sviluppo della rete di rivendite di giornali e riviste);
- h) legge regionale 23 marzo 1990, n. 24 (Ulteriori modifiche ed integrazioni della legge regionale 10 luglio 1984, n. 40 “Criteri regionali per la fissazione, da parte dei Comuni, degli orari di apertura e chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio, degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti ad uso autotrazione e degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande”).”

Gioenzo Renzi



Viale Aldo Moro, 50 – 40127 Bologna  
tel. 051.6395774 – fax. 051.515286 – mob. 335.5728706  
[grenzi@regione.emilia-romagna.it](mailto:grenzi@regione.emilia-romagna.it) - [www.gioenzorenzi.it](http://www.gioenzorenzi.it)